



Città di Caserta
Medaglia d'Oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 8 del 31/01/2017

Consiglieri assegnati N° 32 — Consiglieri in carica N° 32

OGGETTO: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE AI SENSI DELL'ART. 6 TER DEL D.L. 22 OTTOBRE 2016 N. 193".

L'anno duemiladiciasette, addì trentuno del mese di gennaio alle ore 8.30, in Caserta, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di avviso notificato ai Sigg.ri consiglieri comunali a norma di legge ed affisso all'albo pretorio online, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta STRAORDINARIA ed in SECONDA convocazione.

Presiede il Presidente del Consiglio Avv. Michele De Florio

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luigi Martino

All'atto della trattazione dell'argomento specificato in oggetto sono presenti ed assenti i Sigg.

n.	Cognome e Nome		P.	A.	n.	Cognome e Nome		P.	A.
	Marino	Carlo							
1	Antonucci	Pasquale			17	Megna	Giovanni		
2	Boccagna	Andrea			18	Peluso	Roberto		
3	Casale	Emiliano			19	Russo	Mario Alessandro		
4	Ciontoli	Antonio			20	Tenga	Donato		
5	Comunale	Giovanni			21	Trovato	Francesca		
6	Corvino	Maddalena			22	Apperti	Francesco		
7	De Florio	Michele			23	Bove	Vincenzo		
8	De Lucia	Antonio		X	24	Credentino	Emilianna		
9	Donisi	Matteo			25	Dello Stritto	Alessio		
10	Esposito	Dora			26	Desiderio	Roberto		
11	Gentile	Lorenzo			27	Fabrocile	Antonello		X
12	Guida	Domenico			28	Garofalo	Nicola		
13	Iannucci	Gianluca			29	Mariano	Stefano		
14	Iarrobino	Gianfausto			30	Marzo	Massimiliano		
15	Maietta	Domenico			31	Naim	Norma		
16	Mazzarella	Filippo			32	Ventre	Riccardo		

Totale Presenti : 31

Totale Assenti : 2

Il Presidente del Consiglio, Avv. Michele De Florio, pone in discussione l'argomento iscritto al punto n. 6 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dell'art. 6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193";

Prende la parola l'Assessore De Benedictis che relaziona sull'argomento ed illustra alcune modifiche che ritiene apportare in sede di dibattito consiliare;

A seguito del dibattito così come riportato nell'allegato verbale integrale dell'odierna seduta, redatto in forma stenotipica, nel corso del quale si succedono diversi interventi dei presenti e la presentazione di un emendamento al regolamento da parte del consigliere Desiderio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore De Benedictis, sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dell'art. 6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193", così come modificato;

Preso atto del dibattito come riportato integralmente nell'allegato verbale di seduta, redatto in forma stenotipica;

Preso atto dell'emendamento al regolamento presentato ed illustrato dal consigliere Desiderio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/100;

Acquisito il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto l'esito della votazione sull'emendamento al Regolamento presentato dal consigliere Desiderio effettuata per appello nominale si ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 27,

Favorevoli n. 24,

Astenuti n. 3 (Guida, Apperti, Naim);

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)

Visto l'esito della votazione sulla proposta di delibera così come emendata effettuata per appello nominale si ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 28,
Favorevoli n. 26,
Astenuiti n. 2 (Apperti e Naim);

A seguito di proclamazione da parte del Presidente,

D E L I B E R A

1. Di approvare l'allegato "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dell'art. 6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193" così come emendato;
2. di dichiarare, con separata favorevole votazione espressa dai presenti per alzata di mano con la sola astensione dei consiglieri Apperti e Naim, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Oggetto: Approvazione “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dell’art. 6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con l'approvazione della legge di conversione del D.L. n. 193/2016 la definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli atti di ingiunzione in generale assume un assetto stabile, in termini di tempistica e perimetro applicativo.

La definizione comprende gli affidamenti eseguiti sino al 31 dicembre 2016 e consente di considerare anche le entrate dei Comuni che riscuotono con ingiunzione di pagamento, previa deliberazione regolamentare adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

La definizione può dunque riguardare anche le ingiunzioni notificate da Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni sino al 31 dicembre 2016 laddove tali Enti abbiano deciso di procedere alla riscossione coattiva in proprio o avvalendosi di soggetti terzi abilitati, abbandonando il sistema della riscossione pubblica.

L'apertura agli Enti Locali della definizione in oggetto nasce in seguito alle numerose eccezioni sollevate anche dall'ANCI nelle quali si evidenziava come la discriminazione operata nell'ambito delle medesime entrate nell'accesso alla definizione agevolata, a seconda dello strumento di riscossione adottato, potesse dare adito a profili di incostituzionalità, per irragionevolezza.

La legge di conversione pertanto consente oggi ai Comuni di procedere all'adozione di un atto regolamentare che disciplini la facoltà di definire le ingiunzioni di pagamento con l'eliminazione delle sanzioni.

In ragione di quanto sopra, appare opportuno che il Comune di Caserta adotti un regolamento di tal specie e ciò per indubbie ragioni sia di Cassa che di parità di trattamento dei cittadini.

Di Cassa, poiché i sostanziali vantaggi garantiti ai soggetti passivi dalla procedura in oggetto sono tali da indurre al pagamento anche coloro che finora non hanno versato alcunché, senza tralasciare la circostanza che l'Ente sarebbe destinatario di entrate immediate o dilazionate ma comunque nel breve periodo, garantendo così con certezza in merito ai tempi di riscossione.

In punto di parità di trattamento perché sarebbe infatti discriminatorio che solo i cittadini residenti in Comuni che si avvalgono di Equitalia SpA per la riscossione delle proprie entrate possano avere diritto ad una definizione agevolata delle stesse.

Premesso quanto sopra;

Visto l'art. 6 ter del D.L. 22/10/2016 n. 193 come convertito dalla legge 01/12/2016 n. 225;

Vista la deliberazione n. 143 del 30/12/2016 con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo schema di “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dell’art. 6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193” disponendo di sottoporre lo stesso all’approvazione del Consiglio Comunale;

Visto lo schema di “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dell’art. 6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193”, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

SI PROPONE

1. Prendere atto della premessa che qui si intende integralmente riportata.
2. Approvare il “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dell’art. 6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193”, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Dirigente
Ing. Francesco Biondi

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)

L'Assessore
D.ssa Antonella De Benedictis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la proposta di deliberazione, presentata dal responsabile della struttura, allegata alla presente;

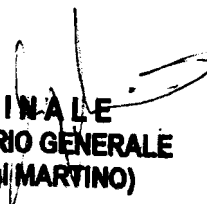
Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del T. U. del 18.8.2000 n° 267, di regolarità tecnica e di regolarità contabile.

Con voti unanimi, favorevolmente resi dai presenti.

DELIBERA

1. Prendere atto della premessa che qui si intende integralmente riportata.
2. Approvare il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dell'art. 6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193", allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.


ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)

Pareri su proposta di deliberazione ex art. 49 D.lgs 267/2000

Oggetto: Approvazione "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dell'art. 6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193".

Il responsabile del servizio, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica Pervenuto

Caserta, _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Il responsabile dei servizi finanziari, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime, in ordine alla regolarità contabile il seguente parere: Pervenuto

Caserta, _____

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 97 2° comma del T.U.E.L. n. 267/2000 si esprime parere:

Caserta, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)



Città di Caserta

REGOLAMENTO PER
LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE
ENTRATE AI SENSI
DELL'ART. 6 TER DEL
D.L. 22 OTTOBRE 2016
N. 193

Redatto dall'Assessore Avv. Antonella De Benedictis

Assessorato Affari Generali – Coordinamento tra gli Assessori e il Sindaco – Analisi tecnico-giuridica della produzione normativa e regolamentare ai fini dell'attuazione per la correttezza e tempestività dei procedimenti amministrativi



Città di Caserta

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE AI SENSI DELL'ART. 6 TER DEL D.L. 22 OTTOBRE 2016 N. 193

ART. 1

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Con riferimento alle entrate - anche tributarie - di questo Comune non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato (Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 notificati negli anni dal 2000 al 2016 dall'Ente stesso e dai Concessionari della Riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in applicazione della normativa nazionale vigente è ammesso il pagamento con l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.

ART. 2

TERMINE PER ADERIRE

1. Il termine ultimo per aderire alla definizione agevolata è il 31 marzo 2017.
2. Ai fini di cui all'art. 1, il Concessionario della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso articolo presso i propri sportelli o sul proprio sito web.

ART. 3

MODALITA' DI ADESIONE

1. Ogni cittadino che sia destinatario di atti di cui all'art. 1 potrà accedere alla sanatoria attraverso idonea manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata ai sensi e per gli effetti del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 come convertito dalla legge del 1 dicembre 2016 n. 225 e del presente Regolamento;
2. All'uopo verrà predisposto apposito modello approvato con Deliberazione della Giunta entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
3. Il modello sarà reperibile presso l'Ente o presso il Concessionario della Riscossione nonché sui siti web di entrambi;



Città di Caserta

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE AI SENSI DELL'ART. 6 TER DEL D.L. 22 OTTOBRE 2016 N. 193

4. Una volta compilato il modello deve essere recapitato, a mano o a mezzo PEC, al Concessionario della Riscossione;
5. Ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 2 farà fede la data di protocollo ovvero la ricevuta di consegna della PEC;
6. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dall'articolo 6, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, assumendosi l'impegno a rinunciare agli stessi ai sensi del successivo art. 8;
7. Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

2

ART. 4

VALIDITA' DELLA ADESIONE

1. Fermo restando il rispetto di quanto previsto all'art. 3, l'adesione si considera pienamente attivata solo a seguito del pagamento della somma dovuta ovvero – nel caso di rateizzo – a seguito del pagamento della prima rata.

ART. 5

RINUNCIA AL CONTENZIOSO E SOSPENSIONE LITI PENDENTI

1. Condizione di validità della definizione agevolata è la rinuncia al contenzioso giudiziario già instaurato in relazione agli atti oggetto della stessa;
2. A tal fine nel modello di cui all'art. 3 dovrà essere indicata la pendenza di eventuali giudizi relativi agli atti ingiuntivi oggetto di richiesta di definizione agevolata e la espressa volontà di rinunciare agli stessi nel caso di esito positivo della istanza, (così come previsto dall'art. 6 del D.L. 193/2006).



Città di Caserta

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE AI SENSI DELL'ART. 6 TER DEL D.L. 22 OTTOBRE 2016 N. 193

ART. 6 RATEIZZAZIONE

3

1. È possibile rateizzare le somme dovute in un numero massimo di 17 rate.
2. La prima rata deve essere pagata entro il 31 maggio 2017 e l'ultima entro il 30 settembre 2018.

ART. 7 DECADENZA DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;
2. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

ART. 8 TRASMISSIONE ATTI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

1. Entro il 15 maggio 2017, il Concessionario della Riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 3 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.



Città di Caserta

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE AI SENSI DELL'ART. 6 TER DEL D.L. 22 OTTOBRE 2016 N. 193

ART. 9

PRESCRIZIONE E DECADENZA

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza di definizione agevolata.

ART. 10

ATTI ESECUTIVI

1. Il Concessionario della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente Regolamento, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della istanza i quali dunque rimarranno sospesi fino all'avvenuto pagamento dell'ultima rata nel caso di rateizzo ovvero si estingueranno automaticamente nel caso di avvenuto pagamento in un'unica soluzione; Il Concessionario non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

ART. 11

MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
 - a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3;
 - b) mediante bollettini precompilati, che il Concessionario della Riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui all'art. 9, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera



Città di Caserta

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE AI SENSI DELL'ART. 6 TER DEL D.L. 22 OTTOBRE 2016 N. 193

- a) del presente articolo;
- c) presso gli sportelli del Concessionario della Riscossione.



ART. 12 ESCLUSIONI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 ter del D.L. 193/2016 così come convertito con Legge 225/16, sono qui richiamate le ipotesi di esclusione dalla definizione agevolata indicate nel comma 10 dell'art. 6 del D.L. 193/16 così come convertito con Legge 225/16 per quanto pertinenti.

ART. 13 VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 ter del D.L. 193/2016 così come convertito con Legge 225/16 Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente Regolamento si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 14 PUBBLICITA'

1. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento il Comune provvederà a darne notizia mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale.



Città di Caserta

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE AI SENSI DELL'ART. 6 TER DEL D.L. 22 OTTOBRE 2016 N. 193

ART. 15

DISPOSIZIONI FINALI



Per tutto quanto non previsto si rinvia all' art. 6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 così come convertito dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225 e ad ogni ulteriore intervento normativo che dovesse intervenire in materia oggetto del presente Regolamento.

Punto n.6 odg:**“Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dell’art.6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 n.193”**

PRESIDENTE: Relatrice l’Assessore De Benedictis, a cui do la parola.

ASSESSORE DE BENEDICTIS - Buongiorno. Questo Regolamento è volgarmente definito “rottamazione delle cartelle esattoriali”, il termine è inesatto, si dovrebbe parlare di definizione agevolata, ed in questo caso non di cartelle di pagamento, ma di provvedimenti di ingiunzione fiscale, perché il soggetto che emette gli atti, essendo un concessionario privato della riscossione, non emette cartella di pagamento, così come fa Equitalia, ma emette atti, diversamente denominati, che hanno la stessa natura, la stessa funzione, ma si chiamano ingiunzioni di pagamento. Faccio una breve premessa, è cosa nota che a livello nazionale il Legislatore abbia introdotto, già da un po’ di tempo l’istituto della cosiddetta “rottamazione delle cartelle”. Sostanzialmente chi è destinatario di un atto di riscossione rispetto ad una pretesa tributaria, può aderire a questa sorta di condono, a livello nazionale, evitando il pagamento degli interessi. La norma è stata introdotta il 22 ottobre 2016, e non aveva nessuna portata rispetto a tutti quei Comuni che semplicemente avessero deciso di non utilizzare Equitalia come agente della riscossione, ma un diverso soggetto, cosa ammissibile, lecita e possibile. A seguito di segnalazioni su un’evidente violazione del principio di uguaglianza, perché alcuni cittadini, cioè il cittadino del Comune alfa, poiché alfa utilizza Equitalia, avrebbe potuto accedere alla rottamazione, il cittadino del Comune beta, poiché beta utilizza un diverso agente della riscossione, non avrebbe goduto del medesimo diritto, un’ovvia violazione del diritto di uguaglianza. Per questa ragione, il Legislatore, in sede di conversione di questo decreto legge, ha introdotto un nuovo articolo, il 6 ter, che invece è andato a disciplinare le ipotesi dei carichi tributari degli Enti Locali, quindi non solo ha previsto la possibilità che precedentemente, per un evidente errore non aveva previsto, quindi ha previsto la possibilità l’ha disciplinata, ed ha lasciato in questo senso gli Enti Locali di aderire o meno. Ovvio che questa Amministrazione ha compiuto una scelta politica di forte vicinanza alla cittadinanza, è stato uno dei primi Comuni a farlo, in realtà uno dei pochi, perché le tempistiche sono molto strette, e 60 giorni dalla legge di conversione, quindi 60 giorni dal 1° dicembre, quindi scadono tra qualche giorno, ed entro 60 giorni doveva già essere approvato tutto, noi l’abbiamo fatto in tempi record, e questo stato un segnale molto forte dell’Amministrazione rispetto alle esigenze della cittadinanza. La scelta è quella di dare la possibilità a chi vuole, a chi ha carichi pendenti, di poterli pagare, quindi estinguere il proprio debito tributario, e tra l’altro, farlo in una maniera non solo agevolata, e qua mi permetto di precisare una cosa, mentre a livello nazionale la norma prevede che vengano tolti gli interessi, sugli Enti Locali è previsto che vengano eliminate le sanzioni, quindi attenzione a questo. Mentre, per le violazioni del Codice della Strada l’art.6 del Decreto Legge n.193, che è quello che ha introdotto il tutto, l’art. 6 ter – che è quello degli Enti Locali, richiama il 6, quindi eccezionalmente per la violazione del Codice della Strada, così com’è a livello nazionale rimangono le sanzioni, ma si tolgono gli interessi. Nella redazione e la predisposizione di questo Regolamento, sono stata molto rigorosa, ma non è un merito mio, è un obbligo che ci impone l’art. 23 della Costituzione, perché in materia Tributaria vige il principio di “riserva di Legge”, il che significa che ogni direttiva ed ogni podestà che il Comune può avere è sempre assolutamente limitata e subordinata a quelle che sono le direttive impartite a livello nazionale. Quindi il Regolamento è molto rigoroso in punto di applicazione della normativa, stante il principio di riserva di legge, fa le uniche cose che può fare, ed in questo senso le fa, e credo che anche questo sia un servizio al

cittadino, amplia di molto la rateizzazione, perché non so se avete seguito la vicenda, ma è anche questo fatto notorio, il fatto che questa definizione agevolata poi si sia rilevata una sorta di bluff, perché sì, c'è l'eliminazione a livello nazionale degli interessi, però in realtà il rateizzo è in 5 rate, per cui molto spesso i contribuenti hanno difficoltà a farsi carico di un rateizzo così breve, in particolare a livello nazionale sono 3 rate nel 2017 e 2 nel 2018. A livello comunale il Legislatore dà una possibilità all'Ente di poter diversamente gestire questo rateizzo, nell'ambito di questa possibilità si è ritenuto di dare il rateizzo massimo, e quindi 17 rate, non 16, come avevo erroneamente contato, quindi c'è un emendamento al Regolamento, perché avevo compiuto un errore materiale, quindi 17 rate, a partire dalla prima che dovrebbe essere entro il 31 maggio 2017, fino ad arrivare all'ultima - questo era l'unico obbligo imposto dal Legislatore nazionale - fine settembre 2018, ed è ampiamente rispettato. Ripeto, è un Regolamento che ricalca pedissequamente, e stante il principio di riserva di legge, di cui all'art.23 della Costituzione, non potrebbe essere diversamente, il dettato del Legislatore. E' una scelta politica di venire incontro ai cittadini. Si è posto il problema di quanto il Comune possa perdere aderendo a questa "rottamazione", in realtà il Comune non perde, ma in realtà guadagna solo, e questo lo dico perché la ratio della legge nazionale è proprio questa, lo si può leggere anche nella relazione tecnica al decreto, nel momento in cui un soggetto è arrivato alla cartella di pagamento, ovvero all'ingiunzione di pagamento, è molto probabile che abbia deciso di non pagare spontaneamente, per cui stimolarlo attraverso una riduzione, significa sicuramente far entrare qualcosa che sarebbe perso già.

PRESIDENTE: Ringraziamo l'Assessore per l'illustrazione, ed apriamo la discussione. Ha chiesto la parola il Consigliere Desiderio.

CONSIGLIERE DESIDERIO ROBERTO: Sono molto contento dell'adozione da parte dell'Ente, almeno come fatto di Giunta, di adire a questo Regolamento, perché noi come gruppo "Primavera Casertana" avevamo proposto precedentemente e contestualmente all'entrata in vigore di questo decreto legge, di adottare un provvedimento che consentisse ai cittadini casertani di essere equiparati agli altri cittadini d'Italia, perché noi non avevamo Equitalia come Ente di riscossione, quindi la Legge, la normativa generale aveva previsto accesso diretto, bastava collegarsi sul sito di Equitalia e compilare l'istanza già predisposta da Equitalia, noi purtroppo avevamo un concessionario diverso, e quindi la norma prevedeva l'adozione di un piccolo Regolamento che consentisse a tutti di accedervi. Io volevo solo fare delle piccole precisazioni, se fosse possibile, nell'interesse della scelta fatta dall'Ente, che è quella all'art. 5 dove si parla di "rinuncia al contenzioso e sospensione di dipendenti", al numero 1 c'è scritto "condizione di validità della definizione agevolata", è la rinuncia al contenzioso giudiziario già instaurato nell'azione agli atti oggetto della stessa" quindi migliorare "condizione di validità", bisogna precisare, cioè io prima faccio la definizione agevolata, faccio l'istanza e chiarisco con l'Ente o con il concessionario di volervi aderire, e poi rinuncio alle azioni eventualmente intraprese nei confronti del concessionario o del Comune, perché altrimenti io rinuncio all'azione, preventivamente, quindi al mio diritto, e poi automaticamente sono costretto per forza a fare questa definizione che potrebbe non convenirmi. Quindi, prima si procede con la definizione agevolata e poi c'è la rinuncia all'eventuale azione legale posta in essere, che comunque è condizione di validità, cioè per procedervi, devo rinunciare all'azione. Un'altra cosa che mi sento, sempre per completare meglio la questione, è chiarire, per quanto attiene gli atti esecutivi, cioè chiarire ancora di più al contribuente cosa compete in sede di procedura esecutiva intrapresa nei suoi confronti. A mio sommo avviso sia i fermi e sia le procedure esecutive, dovrebbero essere comunque sospese preventivamente, una volta che abbiamo chiarito che facciamo una definizione agevolata, per aver maggiori garanzie, e

per essere anche incentivati all'esatto pagamento di quanto dovuto, suddiviso per rate, ed è vero, la normativa nazionale parlava di 6 rate, qua abbiamo previsto 16 rate, il che migliora la qualità dell'introito, siamo felici che il Comune possa incassare e che i cittadino possa pagare nei modi e termini.

Un'ultima cosa che aggiungerei, un meccanismo di rinvio nelle disposizioni finali, se siete d'accordo, questo è molto importante, perché la normativa è in continua evoluzione, nel senso che è in corso di approvazione un decreto integrativo di questa normativa, che fluidifica ed incrementa le rate, la possibilità quindi di pagare con un rateizzo maggiore, quindi prevedere il rinvio automatico diventa, e quindi adeguare il pagamento frazionato a quelle che saranno previste, migliorativamente dalla norma dello Stato, creare questo rinvio automatico mi sembra un adeguamento migliore da prevedere qua, perché poi il Regolamento una volta che l'abbiamo scritto in questo modo, non possiamo cambiarlo. Facendo un rinvio automatico alla nuova normativa più favorevole al contribuente, rende automatico l'adeguamento per il futuro. Quindi sono contento e felice che ci sia qualcuno che si legge le carte, che agisce nei modi e termini, che sappia scrivere in italiano, che i riferimenti legislativi sono perfetti e corretti, ma soprattutto chiarire queste piccole cose, quindi art.5 punto 1 "migliorare condizioni di validità della definizione agevolata e la rinuncia", io contribuente, posso procedere alla rinuncia al contenzioso giudiziario, se l'ho proposto, quando ho già definito agevolmente la questione con il concessionario e con l'Ente, quindi rinuncio dopo o contestualmente.

Poi, all'art.10 la questione delle procedure esecutive, cioè consentire la sospensione anche dei fermi amministrativi e delle procedure esecutive in atto, nei confronti del contribuente, per sollevarlo dall'incubo di essere sottoposto a questa procedura esecutiva, e poi prevedere il rinvio, che può essere aggiunto anche alle disposizioni finali, a mio sommo avviso, il rinvio automatico alla nuova normativa, più favorevole al contribuente. Questo è tutto.

PRESIDENTE: Risponde un attimo l'Assessore.

AASSESSORE DE BENEDICTIS: Rispondo brevemente: per quanto riguarda il punto 5, quindi la rinuncia al contenzioso, in realtà è la norma che così si esprime, perché l'art.6, quello dettato in maniera nazionale, a cui poi il 6 ter rinvia, espressamente dice che nella dichiarazione a cui si fa riferimento nel Regolamento, cioè nella dichiarazione appunto resa dal contribuente, in questo caso cittadino contribuente, in tale dichiarazione, dice il Legislatore, *"si indica nel numero di rate ..etc., nonché la pendenza di giudizi avente ad oggetto i carichi a cui si riferisce la dichiarazione ed assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi"*, quindi il cittadino fa l'istanza fatta sulla base di un modello che deve essere pubblicato sul sito del Comune, quindi verrà predisposto un modello; in questa istanza c'è una sorta di richiesta di adesione, in questa richiesta di adesione verrà indicato i procedimenti in corso e già deve dare l'impegno a rinunciarvi, questo lo dice l'art.6 che dice *"ai fini della definizione il debitore manifesta all'agenti di riscossione la sua volontà, secondo apposita dichiarazione con la modalità...etc...etc.. nel quale indica le rate..etc..etc..nonchè, nel quale indica la pendenza di giudizi, avente ad oggetti i carichi a cui si riferisce la dichiarazione, ed assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi"*. Poi, Per quanto riguarda la questione dei fermi e delle misure esecutive, a me sembra che sia abbastanza chiaro, cioè *il concessionario della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi ed ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti*", quindi quelli che sono iscritti, ovviamente, non può revocarli, e non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non sia ancora avvenuto...etc..etc." è ovvio che il fermo e l'ipoteca sono atti prodromici

all'azione esecutiva, quindi è in re ipso il fatto che, se non posso proseguire, evidentemente si sospendono i fermi e le ipoteche.

PRESIDENTE: Però non facciamo dibattiti, mi rendo conto che sono materie tecniche e bisogna essere più precisi possibile.

CONSIGLIERE DESIDERIO ROBERTO: Questa è una materia particolare, quindi quello che non è scritto rimane non scritto, cioè precisare significa chiarire al contribuente e a chi deve mettere in esecuzione provvedimenti riferiti a questa cosa, nel migliore dei modi che cosa fare. Perché poi bisogna far capire al concessionario che cosa deve fare e che cosa non deve fare, allora io non voglio che i cittadini vengano tediati ulteriormente, una volta che hanno scelto di seguire questa strada, quindi meglio scrivere le cose, anche se sembrano una duplicazione, Assessore. Io approvato tutto il contenuto di quest'atto, è una delle rare volte che succede che una cosa in quest'Amministrazione venga fatta nei modi ed i termini, e nell'interesse, soprattutto della cittadinanza, perché questa cosa qua è stata fatta nell'interesse della cittadinanza, anche se poi ha risvolti all'interno del Comune, perché noi incasseremo delle somme che saranno benefiche, e l'Assessore al Bilancio è felicissimo, sarà felicissimo di incassare a rate quello che è dovuto, e quello che rimpinguerà le casse comunali. Quindi se cortesemente ce lo vogliamo aggiungere, come nelle disposizioni finali "il rinvio recettizio automatico, alla nuova normativa più favorevole al contribuente", sono tre parole, ma facciamo come si deve.

PRESIDENTE: Anch'io concordo, si può rinunciare all'azione giudiziaria quando sai prima a cosa vai incontro, altrimenti mi limito alla difesa.

La parola al Consigliere Mazzarella.

CONSIGLIERE MAZZARELLA FILIPPO: Il plauso va certamente all'Assessore De Benedictis che ha stilato questo Regolamento, e questo potrebbe essere, dico potrebbe essere un vantaggio per il cittadino, ma soprattutto è un maggior introito per i Comuni e per lo Stato. Quindi il cittadino, come al solito, deve sempre pagare. Il regolamento stilato dall'Assessore fa riferimento alla legge, come ha detto l'Assessore stesso, n.193 del 22 ottobre, convertito il 1°dicembre 2016 al n.225, che include nell'ambito delle definizioni agevolate, tutte quelle controversie relative ai tributi escludendo, in un primo momento gli Enti Locali. Successivamente, su pressione di diversi soggetti, in primis l'ANCI, si è deciso che anche per i tributi degli Enti Locali, forse per un problema di incostituzionalità, certamente di disparità e di non razionalità, si è deciso di introdurre le suddette sanzioni anche agli Enti Locali. Questo regolamento, che io ho cercato di leggere, di interpretare, con molte difficoltà, perché la materia non mi appartiene, ma comunque vorrei dare un minimo di contributo. Credo che abbia delle cose, almeno per quanto mi riguarda, da chiarire, alcuni errori, forse, formali, la necessità di esplicitare e chiarire, almeno per quanto riguarda alcuni passaggi fondamentali, in modo tale che il cittadino non si possa trovare nelle condizioni di dover interpretare la legge, ma questa stessa sia quanto più chiara possibile. E soprattutto, mi par di capire, che ci potremmo far promotori con l'ANCI, perché mi pare che ci sia una disparità tra le sanzioni condonate a livello centrale e a livello locale, forse ho interpretato male io. Per quanto riguarda il discorso della rateizzazione, quindi l'art.6, mi pare che l'Assessore ha chiarito che sono 17 rate, e non 16 rate, perché si parte dal 31 maggio e si va al 30 settembre 2018, potrebbe andare bene, perché è un numero di rateizzo maggiore, però ci sta il discorso che la data ultima, affinché l'ente riscossore va a notificare, è il 15 maggio 2017, quindi il tempo che intercorre tra il 15 maggio e la prima rata, per il cittadino potrebbe essere troppo breve, per cui o si rimane 16 rate posticipando il primo pagamento al 30 giugno 2017, oppure non saprei, è una situazione che lascio

all'Assessore decidere come è meglio valutare. Ora, il discorso dell'articolo 6 che parla del raterizzo, non fa riferimento alla possibilità, dice massimo 16 rate, il che significa che si possono pagare due rate, tre rate, quattro rate, però esiste anche la possibilità di pagare in un'unica soluzione, e questo verrà detto nella modulistica che verrà data, perché in questo caso il cittadino deve sapere che può pagare anche in un'unica soluzione, soprattutto per importi minori, non a caso l'Equitalia, ed il modello che ha redatto, fa riferimento ad un'unica soluzione, a due rate e così via. La rateizzazione di Equitalia è trimestrale, però lascia scoperti alcuni mesi cardini, tipo, agosto non si paga, settembre non si paga, dicembre non si paga, cioè ad indicare la possibilità che in questi mesi il cittadino non deve contribuire, ma è una scelta dell'Amministrazione 16 rate, e va bene.

Per quanto riguarda il discorso poi successivo dell'art.14 che fa riferimento alle sanzioni per il Codice della Strada, l'art. 14 che cosa dice *"ai sensi e per gli effetti dell'art.6"...etc...etc.."* le disposizioni del presente Regolamento si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'art. 27." etc..etc.. Io non ho capito niente di quest'art.27 che significa, se cortesemente ce lo spiega, in maniera tale che noi possiamo in qualche modo interpretare il discorso di interessi, compresi quelli dell'art. 27, perché sempre in riferimento all'Equitalia, parla che le multe stradali non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge; quindi evidentemente l'art.27 dice questo. Però chi legge l'art.27 gli riesce difficile interpretare quello che vuole dire. Poi, sempre in riferimento alle sanzioni per quanto riguarda il Codice della Strada, bisogna capire, per le sanzioni degli anni successivi, quindi 2013-2014-2015, il report il Comune non lo fa anno per anno, ma siamo fermi al 2012, e che dovrebbe avvenire nel mese di luglio, quindi anche qui si configura una disparità di trattamento, tra le multe del 2012 e le multe degli anni successivi. Questo è un chiarimento che vorrei da lei, in maniera tale che potessi chiarirmi un po' le idee.

Poi, per quanto riguarda invece l'altro punto controverso, cioè quello che parla dell'art.1, il Legislatore fa riferimento a che *"nell'ambito delle definizioni agevolate è ammesso il pagamento con l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate"*, cioè significa che io vado a pagare tutto quanto, senza corrispondere sanzioni ed interessi di mora, no. Invece, per gli Enti Locali devono pagare anche gli interessi di mora, e questa, secondo me, è un'altra cosa che attraverso l'ANCI si potrebbe fare promotore a livello centrale, è una proposta che si va fare.

PRESIDENTE: La parola alla Consiglieria Naim

CONSIGLIERE NAIM NORMA: E' ovvio, "Speranza per Caserta", come principio generale condivide il pagamento agevolato di alcuni tributi onerosi ed odiosi, per i cittadini, considerando che non sappiamo ancora se siamo usciti dal dissesto o meno, e quindi paghino i tributi più alti, al massimo. Però io non vorrei sottovalutare questo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, che nessuno ha citato, che però mi sembra corretto come l'abbiano posto, ed hanno quindi delle perplessità anche loro come ce le abbiano noi. Intanto, a parte le rate, e questo già è stato detto, fanno riferimento al fatto che il Comune ha richiesto di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, previsto all'art. 243 bis, del TUEL. Considerato, e mi sembra anche corretto, che la proposta non è accompagnata da un'analisi degli importi (capitali, interessi, eventuali sanzioni distinte per annualità) che comunque si suggerisce venga acquisita dal Consiglio Comunale, ed invece non è acquisita al C.C., mi pare, e delle tipologie di entrate, quindi vorrei capire anche chi c'entra in questa tipologia di entrata, che potrebbero essere definite con le agevolazioni previste, e che di conseguenza non è dato conoscere il potenziale impatto, che potrebbe avere sui conti del Comune, il minore introito dei crediti vantati nei confronti dei soggetti morosi, ed è questo il mio timore, il nostro timore. Quindi, la situazione in

termini di disponibilità finanziaria del Comune. Quindi il Collegio esprime parere favorevole ad eccezione dell'art.6, che dovrà essere modificato, tuttavia suggerisce di *“valutare, come tra l'altro proposto dall'IFEL – Fondazione Anci nella nota di approfondimento del 19 dicembre 2016, la possibilità di prevedere la definizione agevolata solo per determinate annualità e solo per alcune delle entrate di propria competenza”*. Quindi vorrei capire a cosa si riferisce questa entrata di propria competenza, disponendo: a) la definizione agevolata solo per le ingiunzioni di pagamento, notificate in annualità più remote, quindi non dice dal 2000 al 2016, probabilmente più remote e non recenti. In ragione del carattere più vetusto dei crediti e della connessa, minore probabilità del realizzo del dovuto; b) prevedere la definizione solo per alcune entrate. Quindi mi chiedo quali sono queste entrate, in ragione di criteri, di opportunità, quali le maggiori difficoltà specifiche, interpretazioni normative incerte, gravosità gestionale, ampiezza del contenzioso. Quindi poi si suggerisce la riduzione del numero delle rate ed il conseguente anticipo della scadenza dell'ultima rata. Quindi, quello che mi pare di capire, che il Collegio dei revisori dice attenzione, voi avete presentato questa cosa di riequilibrio, fate una valutazione di tutte, l'Assessore nel suo intervento iniziale diceva “noi sicuramente lo faremo”, però non c'è una scientificità in questo dato, che credo che abbiano ragione, la ratio del parere che hanno espresso. Quindi per questo motivo avremmo un po' di difficoltà nel votarlo. Grazie

PRESIDENTE: La parola all'Assessore De Benedictis.

ASSESSORE DE BENEDICTIS - Per quanto riguarda la risposta al Consigliere Mazzarella, le questioni sono sostanzialmente queste. Ci sono dei termini temporali, che sono previsti nel Regolamento sono dettati dal Legislatore, quindi non sono soggetti a discrezionalità, cioè il termine finale del 30 settembre 2018, ed il termine di maggio sono scadenzati dal Legislatore, ragion per cui io mi sono strettamente attenuta a quello che è previsto. Capisco la difficoltà del contribuente che entro il 15 maggio il contribuente deve avere la risposta ed entro 15 giorni deve pagare la prima rata, questo lo comprendo, ma molto probabilmente si tratta di un lavoro fatto male a monte, perché a livello nazionale la situazione è in piedi da ottobre, a livello di Ente Locale è dal 1° dicembre, e c'è il termine stringente dei 60 giorni, quindi è tutto, probabilmente, fatto male, perché fatto in aggiunta, ed i tempi sono questi ed io non posso fare nulla su questo.

Per quanto riguarda chiarire i “concetti di sanzione ed interessi”, lo ribadisco, allora, quando viene emesso un atto di riscossione, sull'atto di riscossione, tanto che sia emesso da una società “privata”, tanto che sia emessa da Equitalia, sulla somma iniziale, quindi sul quantum dovuto come debito erariale o debito tributario, si sommano gli interessi e poi le sanzioni, che purtroppo rappresentano un carico pesante che va quasi a raddoppiare l'importo iniziale. La cosiddetta “rottamazione” di Equitalia, è una rottamazione che comporta l'eliminazione degli interessi, rimangono le sanzioni, non le so dire per quale ragione, andrebbe sollevata una questione di legittimità costituzionale, ma non è questa la sede per farlo. Quindi non le so dire la ragione, a livello di Ente Locale, ci sarà probabilmente una ragione che a me da' ignorante sfugge, sicuramente, si è ritenuto invece di eliminare le sanzioni piuttosto che gli interessi, è una scelta fatta a monte di cui non le so dire le ragioni.

Per quanto riguarda il Codice della Strada, si tratta di un'ulteriore forma di interessi che andiamo a chiarire, se si tratta di interessi moratori o interessi che si chiamano in altro modo, è un interesse previsto a livello nazionale sulle multe, niente di più e niente di meno, per quanto riguarda l'ostracismo di questo Regolamento o che sia di ostrica lettura per il cittadino, io sono nel mio ambiente, e lo faccio per lavoro, quindi mi rendo anche un po' poco conto di questo, però in realtà ci ha pensato il Legislatore a monte, nel senso che, in realtà già in generale nel nostro Ordinamento vige una legge importantissima la 212/2000 il

cosiddetto Statuto dei Diritti del Contribuente, che si applica anche agli Enti Locali e che prevede tutta una serie di obblighi di chiarezza, che l'Amministrazione Finanziaria, anche nel caso specifico, di Ente Locale deve attuare. E proprio in attuazione di questi principi, che sono quasi di natura paracostituzionali, la legge nazionale, prevede a livello nazionale ed impone agli Enti Locali, che cosa? Che il modello di adesione del cittadino debba predisporlo il Comune, in questo modello deve essere pressochè previsto già tutto, cioè il cittadino viene portato mano nella mano nella richiesta di adesione, attraverso questo modulo, che è precompilato, sostanzialmente, nei suoi caratteri generali, dal Comune, quindi la fase della chiarezza ci sarà successivamente, attraverso questo modulo che deve essere redatto da Equitalia, e parimenti dovrà essere redatto dall'Ente Locale, in una maniera tale da permettere, ovviamente, il pieno rispetto di quegli obblighi di chiarezza, che rappresenta – nella vita faccio l'avvocato tributarista, quindi sono molto vicina al contribuente - un diritto del contribuente, proprio perché si tratta di un settore tecnico rispetto al quale non c'è un obbligo di informazione da parte del contribuente, ma c'è un obbligo ed un dovere di chiarezza da parte dell'Ente titolare della pretesa impositiva. Questo è un discorso a monte che investe in generale l'Ordinamento Tributario e nel caso specifico anche questo, quindi la modulistica sarà fatta in maniera tale che il cittadino avrà la piena consapevolezza di quello che sta facendo. Semplicemente, poi, in termini più concreti, egli andrà a dire "mi sono state notificate queste cartelle di pagamento", ovviamente, e questo è un consiglio mio, il giorno prima dall'agente e si faccia fare un estratto di ruolo, vede quali cartelle gli sono state notificate, dopodichè compila il modulo indicando le cartelle, sottoscrivendo l'impegno a rinunciare al contenzioso laddove, naturalmente la risposta dell'agente alla riscossione sia positiva, e chiede in quante rate vuole pagare questo debito tributario. Dopodichè l'agente alla riscossione lavora questa richiesta e dà una risposta entro il 15 maggio, e dice: caro cittadino, hai ragione, ti sono stati notificati questi atti, ti accordiamo questo rateizzo, pertanto ti facciamo noi il calcolo e ti diciamo la somma che devi pagare è questa. A quel punto il cittadino ha sostanzialmente 15 giorni di tempo per decidere se aderire o meno, se paga la prima rata entro il 31 maggio c'è un'adesione per facta concludentia, altrimenti evidentemente ha deciso di far cadere la richiesta e sarà sottoposto alle azioni del caso, nel senso che se erano in corso misure esecutive andranno avanti, etc.etc..

Per quanto riguarda la questione delle rate, io credo che l'aver spalmato tutto su mensilità così lunghe, porti anche a poter dire, pagheranno anche ad agosto ed anche a dicembre, perché il rateizzo effettivamente è lungo, il Legislatore a monte non lo fa, però è vero pure che condensa il 70% del pagamento nel 2017, e quindi c'è un carico oneroso, per cui poi c'è la trimestralità o si evitano certe delle mensilità, io credo che in questo caso il tutto sia superato dall'aver spalmato in così tanti mesi il rateizzo.

Per quanto riguarda invece la Consigliere Naim, la questione era stata valutata, nel senso che la legge non dà limiti sulla natura dei tributi, quindi tutti i tributi, e c'è anche qua una discrezionalità dell'Ente sull'intervenire o meno, quindi la scelta sull'an è sia di intervento in generale, quindi: voglio farlo, non voglio farlo; e poi nello specifico, come voglio farlo? Quindi su quali tributi voglio agire e su quali non voglio agire. Noi il problema ce lo siamo posto, dopo spiegherà meglio anche il Professore Pica, e ci sono state delle problematiche di cui adesso vi parlerà. Di fronte a questa problematica, ci siamo trovati di fronte ad una scelta da un lato questo blocco e dall'altro c'era: a) la tempistica stretta, quindi o aderiamo entro il 1 febbraio o non aderiamo, e comunque neghiamo una possibilità ai cittadini; ed era la prima cosa. La seconda cosa è sostanzialmente questa: è un parere dei Revisori assolutamente condivisibile, ci può essere una nota dell'ANCI, ma il Legislatore a monte non ha previsto un obbligo di questo tipo, quindi è pur vero che l'Ente può evidentemente, intanto approvare il Regolamento indipendentemente da una valutazione di questo tipo, che è di opportunità, ma non di legittimità del Regolamento

stesso. Per cui noi a fronte di questa situazione, stante i tempi stringenti, considerato che non c'è un obbligo legislativo, rispetto alla presentazione del Regolamento, noi abbiamo comunque ritenuto che fosse più giusto darla questa possibilità al cittadino, piuttosto che non farlo. Il problema ce lo siamo posto e adesso spiegherò meglio il tutto il Prof. Pica. C'è da dire che è una valutazione sostanziale, questo lo capisco, non giuridica, però io personalmente sono confortata dalla ratio stessa della legge, e troviamo riscontro in questo nella relazione tecnica presentata alla Camera nel momento in cui è stato convertito il Decreto Legge, sul fatto che sostanzialmente il ragionamento non dovrebbe essere tanto quello che perdiamo, ma quello che guadagniamo, posto che, statisticamente, nel momento in cui si arriva in una fase di ingiunzione è molto più probabile che quei soldi non ci percepiscano, se non a seguito di costose azioni esecutive, spesso infruttuose, piuttosto che si acquistino. Quindi la ratio dovrebbe essere quella: quanto incasso; tant'è vero che poi alla fine e a conti fatti, alla base di questa relazione tecnica c'erano conti, cioè si parlava anche poco del cittadino, mettiamo il cittadino nella condizione di pagare, si diceva così incassiamo velocemente, 6 miliardi di euro, credo che fossero previsti. Quindi la funzione è quella di prendere quello che non si sarebbe preso, però mi rendo conto che questa è una risposta sostanziale, per quanto contenuta nella relazione tecnica al decreto e non formale. Passo la parola al Professore Pica.

PRESIDENTE: La parola al Professore Pica.

ASSESSORE PICA: Ora, c'è una questione sostanziale, il termine scade domani, quindi come al solito siamo portati all'ultimo giorno, dopodiché non c'è uno spazio. In tempi non sospetti io ho provato a dire: ma cerchiamo di capire quant'è questa norma. Si dice, probabilmente non incide, probabilmente non saranno compresi nei residui passivi, perché potrebbero incidere anche in questo modo, ma cerchiamo di avere una dimensione quantitativa articolata. E su mia sollecitazione il Dirigente ha scritto a Publiservizi chiedendo questa relazione, che non è arrivata. Adesso noi siamo di fronte a questa alternativa, che facciamo, approviamo senza questa quantizzazione oppure non approviamo e facciamo perdere ai cittadini questo beneficio. E l'orientamento della Giunta, ma anche quello mio, è che questa condizione di vincolo, accettiamo la situazione per quella che è e quindi approviamo il Regolamento. Tuttavia, la questione concettuale, noi diciamo che c'è vantaggio per i cittadini, ma c'è vantaggio per taluni cittadini, a fronte di questo vantaggio di questi taluni cittadini, ovviamente c'è una perdita di gettito, perché le sanzioni che sarebbero state prelevate, in parte l'Ente se ne sarebbe avvantaggiato, ma non arrivano più. Quindi il conto complessivo: pressione fiscale e livello dei servizi viene Modificato, non è che questa cosa di non aver pagato le imposte è una cosa meritevole di un premio, perché di questo stiamo parlando, c'è un il signore che non ha pagato le imposte, c'è soluzione a tutto quanto, noi adesso gli diciamo, che aboliamo le sanzioni, gli diamo un premio, ma questa cosa non è di per se una cosa meritoria, e quindi si voleva ragionare su specificazioni, cioè "non più di" – "i contribuenti che abbiano un debito non superiore a", per la tassa smaltimenti rifiuti sì, ma in certa misura norme più stringenti con l'IMU. E noi dicevamo anche, la trainiamo sul tempo del debito, ma tutto questo richiede una base quantitativa che non c'è. Il problema vero è che siamo portati ad accettare questa cosa, per come siete portati ad accettarla. Secondo me non c'è una vera alternativa, perché se uno volesse fare una questione formale, che per altro io ho fatto, significherebbe sospendere, ma se sospendiamo il termine salta e quindi noi ci assumiamo la responsabilità, non tanto di danneggiare i cittadini, ma di danneggiare alcuni cittadini, perché poi il saldo netto è tutto da vedere. Quindi sono molto tentato di dire che è una questione che è collegata a tutta la complessiva questione, la riscossione delle imposte, fra l'altro il problema del riequilibrio è uno dei punti, nel riequilibrio c'è anche questa

questione della riscossione, quindi è posto il tema dal Ministero degli Interni, quindi in realtà il tema generale è quello, questa parte è un de cuis, potrebbe davvero non essere significativa, non so se io sia stato chiaro.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Ventre.

CONSIGLIERE VENTRE RICCARDO: E' una considerazione di carattere generale. Molto opportunamente dai due Assessori è stato detto che da un lato ci troviamo di fronte ad un provvedimento legislativo che contiene un favor per il cittadino, con grande ipocrisia, ma questo è, c'è questo favor per il cittadino, in buona sostanza il favor è per chi deve incassare che vede stimolato il debitore a pagare. In relazione a questa cosa si è creata sia nella fase dell'approvazione del decreto, sia nella fase della conversione, un caos incredibile, a me è capitato in due telegiornali distanti mezz'ora l'uno dall'altro, su due reti diverse, sentire la stessa persona, cioè il Presidente del Consiglio, dire che tra le cose che venivano rottamate, in una prima dichiarazione c'era che erano rottamate sia le sanzioni che gli interessi, in un altro che erano rottamate solo le sanzioni, ho sentito il giorno successivo il Ministro dell'Economia dire che venivano rottamati solo gli interessi, lo dico per dire, e dico queste cose per dire il clima in cui si è sviluppata la genesi di questa normativa. Accanto a questo c'era la confusione originaria di un diverso riscuotitore per vari Comuni, quindi in effetti questa possibilità che viene data, sia pure in tempi molto ristretti, tenterebbe o dovrebbe tendere a cercare di , non dico di omogeneizzare, ma di ridurre quanto più possibile le discrasie che ci sono. Certamente non possiamo metterci ad esaminare le discrasie tra normativa locale, tra situazioni dei vari Comuni e compagnia bella, per cui dovremmo trovare, già il Consigliere Desiderio ha fatto riferimento a questa possibilità per una parte soltanto, ma io direi distenderla a tutto, per quanto riguarda il problema del conto da fare, il problema Assessore, lei ha ragione perfettamente, c'è bisogno sul piano formale, facciamo i giuristi, quindi riteniamo che è obbligatorio che ci sia questa cosa, però se dovessimo rispettare in pieno, vanificheremmo la possibilità che è data ai Comuni, quindi bene ha fatto il comune, bene ha fatto l'Assessore a dire approviamo nei termini. Però io ritengo, e non riesco a spiegarmi, ci ho riflettuto a lungo su questo fatto, il perché è richiesta questa cosa, questo conto? Perché è un conto che non serve a niente, di fronte alla variegata possibilità che hanno i cittadini di aderire, di non aderire, di aderire parzialmente, di fare altre cose, che ci sia un conto totale, dice "il Comune di Caserta deve riscuotere 1 milione di euro", o che debba riscuotere astrattamente 500 mila euro, non credo che incida molto sulla situazione, anche perché Assessore lei sa benissimo che indipendentemente dal conto del concessionario, il Comune, ogni Comune, anche di grandi dimensioni è in condizione di farsi per soldoni, il conto di ciò che gli si deve, e ripeto, c'è una situazione molto variegata di decisioni che i singoli cittadini possono prendere.

Allora, a mio avviso, sarebbe forse opportuno, non capisco in molte parti, soprattutto quelle citate con acutezza dalla Consigliera Naim, la relazione del Collegio dei Revisori, perché se noi partiamo dal presupposto, ripeto, ipocrita, del favor per il cittadino, non possiamo andare a discriminare le annualità, non possiamo andare a discriminare la natura delle imposizioni fatte e compagnia bella.

Allora mi permetterei di suggerire all'Assessore che la proposta fatta dal Consigliere Desiderio di un rinvio recettizio alla normativa nazionale, fosse estesa nel Regolamento a tutto ciò che dovesse avvenire sul piano normativo, sul piano legislativo, e con un poco di fantasia che certamente non né all'Assessore e né tanto meno al Prof. Pica, anche, ripeto, e potrà sembrare astruso e detto da un giurista, anche in riferimento ad una giurisprudenza consolidata, capisco che sarebbe una estrema forzatura, ma risponderemmo alla ratio, se

oltre a fare riferimento alla normativa nazionale più favorevole al cittadino-contribuente, per esempio è cosa quasi scontata, come diceva il Consigliere Desiderio, l'aumento del numero di rate, perché è stato molto dibattuto in sede di emanazione di questa normativa, ma è quasi scontato che si arriverà ad un notevole aumento di numero di rate, proprio per aumentare questo tipo di scelte. Allora, se noi potessimo inserire una norma recettizia con cui diciamo che tutto ciò che più favorevole al cittadino, viene fuori dalla normativa nazionale o comunque in materia di imposizione, sia per la fase della riscossione o di tutto il resto, probabilmente renderemmo più agevole l'interpretazione della norma stessa. Grazie

PRESIDENTE: La parola all'Assessore De Benedictis.

ASSESSORE DE BENEDICTIS: Il concetto è quello di una sorta di clausola di salvaguardi, una clausola finale di salvaguardia elastica, ed io concordo. Questo è un discorso tra giuristi, ma io non inserirei mai la giurisprudenza perché mi priverei di un principio essenziale che è quello della certezza del Diritto, per cui non lo farei mai, ma ovviamente una clausola elastica che richiami a normative, in cui si vada a dire, qualcun altro intervento normativo, ma in generale sia che sia a favor, è un qualcosa in più, perché è logico che poi noi siamo vincolati alla normativa nazionale, quindi è anche inutile sottolineare il fatto, perché se poi dovesse essere, non potrebbe mai esserlo, perché vige un principio anche sempre costituzionale di retroattività della norma tributaria, quindi faccio un discorso del tutto insensato dal punto di vista giuridico, perché non potrebbe mai intervenire una norma tributaria peggiorativa delle condizioni e retroattiva, stante il principio di retroattività in materia penale e tributaria. Detto questo, è anche inutile precisare che sia a vantaggio del cittadino, perché non potrebbe che essere a vantaggio del cittadino, stante la costituzione.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Apperti.

CONSIGLIERE APPERTI FRANCESCO: Mi sento di ringraziare gli Assessori De Benedictis e Pica perché nei loro ultimi interventi hanno reso chiara la situazione anche a me, che di mestiere e di competenze ho tutt'altro, quando si trattano questo tipo di argomenti a volte vado in sofferenza. Quindi andando a riassumere, la situazione è: la normativa nazionale ha come intento quello di agevolare i cittadini morosi nel pagamento delle loro tasse e tributi arretrati, privando in diverse forme il pagamento di interessi di mora e/o delle sanzioni a seconda dei tributi. Quindi diciamo che in linea di massima è un'operazione meritoria, anche se assomiglia ad un condono, e quando si parla di condono c'è sempre il rovescio della medaglia, è come se, si desse poi, se questa cosa viene reiterata, una sorta di licenza ai cittadini di pagare, dicendo, tanto poi arriverà qualcuno che in nome di un'amnistia generale non ci farà pagare, però queste sono situazioni strettamente personali. Da un punto di vista del nostro Comune, noi abbiamo come spesso accade per colpa di tutti e di nessuno, accumulato una serie di ritardi, e con un po' di polemica che piace tanto al Consigliere Donisi, arrivo a dire che se oggi non ci fosse stata questa scadenza, probabilmente non staremmo neanche qui oggi, perché evidentemente, dall'altra parte del corridoio centrale dell'aula ci sono grossi problemi nelle decisioni, nel trovare convergenze su delibere, infatti oggi avremmo dovuto discutere anche di altre delibere, che poi sono state espunte in Conferenza Capigruppo. Quindi arriviamo al 31 gennaio, se ci fosse stato il 32 di gennaio, saremmo andati in Consiglio il 32. Quindi la posizione di "Speranza per Caserta" e ne approfitto anche per una dichiarazione di voto, è che non intendiamo opporci ad un provvedimento che può favorire talune categorie di cittadini casertane, ma visto che arriviamo a votarle oggi, per espressa

ammissione degli Assessori interessati, ma potevamo votare un provvedimento che poteva essere migliore, e soprattutto potevamo votarlo con molte più garanzie per tutti noi, rispetto a quelli che possono essere gli effetti di questo provvedimento, noi ci asterremo dalla votazione.

PRESIDENTE: Volevo solo dire che la delibera è del 30 dicembre il parere dei Revisori dei Conti è del 12 gennaio, ma la proposta di delibera è arrivata anche dopo, quindi la Presidenza se ha ritardato è per avere la relazione completa.

CONSIGLIERE APPERTI FRANCESCO: Non è un'accusa alla Presidenza del Consiglio che ha ritardato, la Presidenza del Consiglio ha convocato il Consiglio quando c'erano le condizioni per convocarlo, le condizioni per convocarlo si creano da quel lavoro degli Assessori, dei Consiglieri di maggioranza e degli uffici.

PRESIDENTE: Quindi c'è il Collegio dei Revisori dei Conti, che per quanto sapere il carico, dice che è un semplice suggerimento, non è un onere, mentre su quell'altro punto ordina di fare quella modifica. Quindi bisogna fare un emendamento sul Regolamento e sugli altri punti proposti.

CONSIGLIERE DESIDERIO ROBERTO: Presidente, se posso ricapitolare, perché erano tre cose semplicissime e le abbiamo già scritte e mi sono premurato anche di prendere preventivamente un parere dall'Assessore al Bilancio, perché poi bisognerebbe emettere il parere anche sull'emendamento.

Ma comunque è facile: c'è l'art. 5 va bene anche come è scritto, però è già instaurato in relazione agli atti oggetto della stessa, così come previsto dall'articolo 6, perché in fondo l'art. 6 della norma prevede quello che bisogna fare, quindi significa fare l'istanza, nell'istanza chiedi di avere l'agevolazione e contestualmente ti impegni a rinunciare alle azioni proposte contro l'Amministrazione o contro il concessionario per questo tipo di tributo.

All'art. 10 punto 1 *"il concessionario della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente Regolamento, sospende le procedure esecutive ed i fermi amministrativi in corso"* e poi prosegue così come è stato scritto. Io voglio precisare ancora che questa questione noi l'abbiamo capita tutti, il problema è che il concessionario che dovrà applicare questa cosa, io non voglio che un domani i cittadini vengano tediati ulteriormente, perché noi meglio scriviamo e meno chiacchiere ci sarà da fare da parte del concessionario, il concessionario deve sospendere i fermi e le procedure esecutive, e lo deve fare e basta. Quindi per quanto attiene all'art.10, solo questo.

Poi prevedere nelle disposizioni finali art.15 *"un meccanismo semplice di rinvio, si fa il punto 1, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia all'art.6; il punto 2: si fa seguito al rinvio recettizio automatico, alla nuova normativa più favorevole al contribuente"*.

Se siete d'accordo io lo deposito.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore De Benedictis.

ASSESSORE DE BENEDETTIS: Sono emendamenti che ritengo consoni, però a titolo di precisione, voglio ribadire il fatto, che la questione della rinuncia al contenzioso, come ho anticipato e come lei adesso ha spiegato, è già espressamente richiamata nell'art. 6 del Decreto Legge e alla fine di questo Regolamento, si dice, per tutto quanto non previsto, si rinvia all'art.6, per cui in realtà era già richiamato, però capisco la questione di chiarezza. Quindi era già in re ipsa a seguito del richiamo alla normativa, ma per una questione di

linguaggio più lo specifichiamo, anche se poi sarebbe stato contenuto nel modulo che va presentato.

Poi per quanto riguarda le azioni esecutive, anche in questo caso, mi permetto di sottolineare, che scrivere "e quindi i fermi e le ipoteche sono sospese", significa ridire quello che è scritto dopo, e cioè non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo, posto che, il fermo le iscrizioni di ipoteca sono figure coattive. Però se lo vogliamo ripetere, ripetiamolo, non c'è problema, era solo per precisare che il mio lavoro era già sufficiente, credo. Poi, la clausola di salvaguardia finale, anch'essa è abbastanza ridondante, perché è ovvio che per forza c'è un rinvio alla legislazione nazionale, però in questo caso facciamo una clausola di salvaguardia. Sono delle aggiunte che vanno a specificare qualcosa che già era previsto, però se questo può servire a rendere il tutto meno tecnico e più comprensibile, non è nulla di più rispetto a quello che è già scritto.

PRESIDENTE: Quindi l'Assessore De Benedictis e l'Assessore Pica hanno dato parere favorevole a questi emendamenti, che sono miglioramenti più chiarificativi per i cittadini, non aggiungono nulla a quanto già scritto nel Regolamento, ma specificano ulteriormente delle cose.

Se siamo d'accordo passiamo alle dichiarazioni di voto.

CONSIGLIERE MAZZARELLA FILIPPO: Volevo essere chiarito una questione dall'Assessore De Benedictis. Per quanto riguarda le violazioni al codice della strada, riferiti agli anni successivi 2012 e nello specifico 2013, come si pone l'Amministrazione, nel senso che sappiamo bene che quest'Amministrazione è ferma al 2012 per quanto riguarda il recupero delle sanzioni relative al Codice della Strada, ed il report lo si fa verso luglio, per quanto mi è dato di sapere. Possono rientrare anche quelle sanzioni degli anni successivi o no?

ASSESSORE DE BENEDECTIS - La questione è una questione spinosa, non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale, perché succede che l'Ente titolare della pretesa impositiva, quindi il Comune, lo stesso discorso è ribaltabile a livello nazionale, quindi lo Stato in questo caso, che cosa fa l'Agenzia delle Entrate, trasmettono i ruoli. Dal momento della trasmissione dei ruoli, quindi dal momento in cui l'Ente della riscossione ha la presa in carico dei ruoli, ha poi il carico, l'obbligo, grava sulla gente della riscossione, che quale mero esecutore, deve provvedere appunto alla riscossione, ed i tempi tra la fase in cui vengono comunicati i ruoli alla gente della riscossione, ed il momento in cui questi ruoli vengono trasformati in atto esecutivo, cartella di pagamento o ingiunzione di pagamento, a seconda che siamo in ambito nazionale o in ambito comunale, l'Ente Locale, dipende dall'agente della riscossione. Questo che cos significa? Intanto il Legislatore sul 6 ter, quindi Ente Locale, è stato molto chiaro, ed ha detto "atti di ingiunzione notificati, dal 2000 al 2016, quindi io ho riportato pedissequamente, posto che non avremmo potuto fare un passo in più di questo. Se c'è il problema degli atti che non sono stati ancora notificati e sono fermi al 2012, bisogna capire se c'è una responsabilità dell'agente della riscossione, che pure avendo una valanga di ruoli, non li ha notificati, oppure se c'è un problema del Comune che non ha trasmesso i ruoli, a secondo dei casi ci saranno diverse responsabilità. La questione che involge anche in ambito nazionale Equitalia, che non è molto più solerte del concessionario privato, è tale per cui, se lei si legge le riviste scientifiche o la stampa specializzata, vedrà che c'è il problema sul carico pendente, cioè si dice "possiamo estenderlo al carico comunicato, ma non ancora notificato?". La questione è aperta, al momento il dato è testuale, normativo, quindi quello positivizzato è: ingiunzione di pagamento notificata, e per quanto mi riguarda, tanto vale e tanto è, e non posso e non mi sposterei di una virgola. Se i carichi sono stati comunicati correttamente al

concessionario, ed il concessionario non ha provveduto a notificarli, i cittadini probabilmente perdono un vantaggio, il Comune forse perde un vantaggio, ma è una questione di responsabilità, che poi eventualmente vanno viste.

CONSIGLIERE MAZZARELLA FILIPPO: C'è disparità tra cittadini e cittadini, cioè chi ha avuto la multa nel 2012 rientra in questo discorso, chi sfortunatamente per lui, l'ha avuto nel 2103-2014, però non ha avuto ancora materialmente la notifica, non beneficia di questa cosa.

ASSESSORE DE BENEDICTIS: Purtroppo è così, se c'è un problema di intoppo, e non so se l'intoppo parte dal Comune, perché il Comune si è bloccato nel comunicare i ruoli, o se parte dal concessionario, io questo non lo so. E questo, si verificherà anche a livello nazionale, tant'è vero che a livello nazionale, l'Agenzia delle Entrate che è lo Stato, ha detto "no, molto probabilmente c'è il vincolo sui carichi pendenti, quindi io mi tiro fuori da responsabilità e quindi se Equitalia non ha notificato è un problema di Equitalia".

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Donisi.

CONSIGLIERE DONISI MATTEO: Solo per invitare tutti i Consiglieri ad una riflessione. Io non credo che questo provvedimento susciterà nella città la reazione che sta suscitando in noi oggi. Credo che anche da ciò che vedo, da ciò che leggo e da ciò che mi dicono le persone per strada, che questo provvedimento che era molto atteso dai cittadini casertani, creerà un clima diverso nell'opinione pubblica, secondo me dovremmo accogliere questo provvedimento dell'Assessore De Benedictis in maniera più entusiasta e più consapevole del fatto, che nonostante quello che dice il Presidente Ventre, è chiaro che il guadagno vero sta dalla parte di chi riscuote, ma se chi riscuote, riscuote di più, è perché chi ha l'onere del rimborso ne trae un vantaggio anch'esso. E' evidente che questo non può che essere letto anche e soprattutto come un provvedimento a favore dei cittadini Casertani, e questo secondo me, noi che siamo parte di questa maggioranza, dovremmo ricordarlo all'opinione pubblica, anche in questa sede. Qualcuno direbbe che un qualcosa di sinistra, no, è qualcosa che va a favore delle fasce deboli. Nella realtà dei fatti è semplicemente un provvedimento di buonsenso e di sostegno a tutti quei casertani che probabilmente non vivono nelle condizioni in cui vivono la maggior parte di noi. Grazie

PRESIDENTE: Prego Consigliere Ventre.

CONSIGLIERE VENTRE RICCARDO: Io ho un debole, voglio bene al Consigliere Donisi, però commette l'errore, che è un errore storico di qualche partito, di rivendicare ciò che non è rivendicabile. E' un provvedimento che giova a tutti i casertani. E' un provvedimento in cui molti si avvantaggiano, noi non abbiamo rivendicato la nostra primogenitura, è poco simpatico che lei dica "questa maggioranza dovrebbe enfatizzare", io dico facciamo un grande applauso all'Assessore, alla Giunta, perché non è merito solo dell'Assessore, a tutto il C.C. che con coraggio sta adottando questo provvedimento.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Naim.

CONSIGLIERE NAIM NORMA – DICHIARAZIONE DI VOTO: Vorrei un po' rafforzare quello che ha detto il collega Apperti, perché se noi ci asteniamo, se "Speranza per Caserta" si astiene dalla votazione, è perché dalle parole degli Assessori De Benedictis

e Pica, ci viene detto che non è stato fatto un lavoro scientifico dagli uffici, e quindi noi non votiamo cose fatte tanto per farle. Era solo questo, grazie

CONSIGLIERE DONISI MATTEO: Accolgo pienamente l'obiezione del Presidente Ventre, ha pienamente ragione, anche se poi, come ben si vede, non tutti stanno condividendo questo provvedimento, con le motivazioni sicuramente opportune, ragionevoli nell'ambito dell'ottica politica del gruppo di "Speranza per Caserta", però come bene vede poi non tutti finiscono con il condividere quello che a mio avviso è un provvedimento necessario alla città, Grazie

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, proporrei la votazione della delibera, in uno all'emendamento sul quale c'è il parere positivo degli Assessori.

Preciso che il testo che votiamo è già emendato dall'Assessore, nel numero delle rate sull'art.6 come prevedeva il Collegio dei Revisori dei Conti.

Ora, facciamo comunque le cose per ordine, votiamo l'emendamento proposto dal Consigliere Desiderio ed altri, sul quale c'è il parere favorevole di tutti.

Allora procediamo alla votazione per appello nominale, prego Segretario.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO NOMINALE:

MARINO Carlo (Sindaco)	ASSENTE
ANTONUCCI Pasquale	SI
BOCCAGNA Andrea	SI
CASALE Emiliano	SI
CIONTOLI Antonio	SI
COMUNALE Giovanni	SI
CORVINO Maddalena	SI
DE FLORIO Michele	SI
DE LUCIA Antonio	ASSENTE
DONISI Matteo	SI
ESPOSITO Dora	SI
GENTILE Lorenzo	SI
GUIDA Domenico	ASTENUTO
IANNUCCI Gianluca	SI
IARROBINO Gianfausto	SI
MAIETTA Domenico	SI
MAZZARELLA Filippo	SI
MEGNA Giovanni	SI
PELUSO Roberto	SI
RUSSO Mario Alessandro	SI
TENGA Donato	SI
TROVATO Francesca	SI
APPERTI Francesco	ASTENUTO
BOVE Vincenzo	ASSENTE
CREDENTINO Emilianna	SI
DELLO STRITTO Alessio	SI
DESIDERIO Roberto	SI
FABROCILE Antonello	ASSENTE
GAROFALO Nicola	ASSENTE
MARIANO Stefano	SI
MARZO Massimiliano	SI

NAIM Norma	ASTENUTA
VENTRE Riccardo	SI

PRESIDENTE: L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 27

Favorevoli n. 24

Astenuti n. 3

L'emendamento è approvato.

Votiamo per appello nominale la delibera emendata, nel doppio senso, anche con l'emendamento proposto dall'Assessore, ovviamente, prego Segretario.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO NOMINALE:

MARINO Carlo (Sindaco)	ASSENTE
ANTONUCCI Pasquale	SI
BOCCAGNA Andrea	SI
CASALE Emiliano	SI
CIONTOLI Antonio	SI
COMUNALE Giovanni	SI
CORVINO Maddalena	SI
DE FLORIO Michele	SI
DE LUCIA Antonio	ASSENTE
DONISI Matteo	SI
ESPOSITO Dora	SI
GENTILE Lorenzo	SI
GUIDA Domenico	SI
IANNUCCI Gianluca	SI
IARROBINO Gianfausto	SI
MAIETTA Domenico	SI
MAZZARELLA Filippo	SI
MEGNA Giovanni	SI
PELUSO Roberto	SI
RUSSO Mario Alessandro	SI
TENGA Donato	SI
TROVATO Francesca	SI
APPERTI Francesco	ASTENUTO
BOVE Vincenzo	ASSENTE
CREDENTINO Emilianna	SI
DELLO STRITTO Alessio	SI
DESIDERIO Roberto	SI
FABROCILE Antonello	ASSENTE
GAROFALO Nicola	ASSENTE
MARIANO Stefano	SI
MARZO Massimiliano	SI
NAIM Norma	ASTENUTA
VENTRE Riccardo	SI

PRESIDENTE: L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 28

Favorevoli n. 26

Astenuti n. 2

La delibera è approvata.

Votiamo per alzata di mano l'immediata esecutività della delibera.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Presenti n. 28

Favorevoli n. 26

Astenuti n. 2

L'immediata esecutività è approvata.

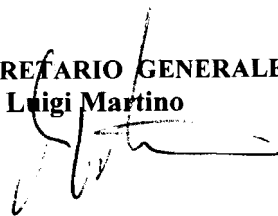
Passiamo al punto n.7 all'ordine del giorno.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Avv. Michele De Florio



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Luigi Martino

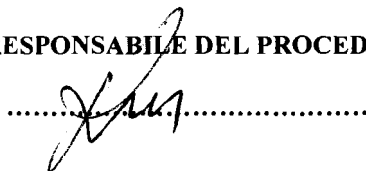


REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'ALBO PRETORIO COMUNALE ON LINE dal

Li 6/II/2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Per copia conforme,

CASERTA, li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Gianfranco Natale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata a norma di Legge, è divenuta esecutiva ad ogni effetto.

Addi _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dr. Gianfranco Natale

Ricevuta da parte del responsabile :

Copia della presente deliberazione viene ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addi

Settore Firma